

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 72

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2001

—————

Istituzione di una Autorità per la vigilanza
nel settore dei rifiuti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai noto che uno dei problemi più urgenti e ormai indilazionabile nel settore ambientale è quello dei controlli.

Infatti, si è avuto modo di riscontrare in vari ambiti - non ultimo quello della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, della XIII legislatura, nel corso delle visite effettuate presso molti operatori - che a livello nazionale nel settore ambientale i controlli vengono spesso effettuati in maniera sommaria, superficiale e, comunque, mai risolutiva. Ciò, fundamentalmente per i seguenti motivi:

la recente attivazione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) sul territorio ha comportato un passaggio di competenze non sempre di facile attuazione;

la preparazione dei tecnici che sono passati a lavorare nelle ARPA raramente è specifica per le attività che devono essere svolte;

le indagini eseguite dalla magistratura sul territorio nazionale spesso si fermano di fronte alla constatazione del reato che viene immediatamente conosciuto e raramente si svolgono ulteriori attività - specificamente tecniche - per determinare la provenienza, i trattamenti e la destinazione dei rifiuti;

le forze di polizia agiscono sul territorio spesso senza coordinare le proprie attività e

non sempre approfondendo le problematiche tecniche;

il sempre maggiore traffico transfrontaliero dei rifiuti non trova ancora riscontro in un adeguato scambio di informazioni tra gli organi competenti al controllo degli stati interessati.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che debba essere costituita una Autorità per la vigilanza nel settore dei rifiuti alle dirette dipendenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con compiti di controllo sul territorio nazionale e di collaborazione con collaterali organi stranieri.

Pertanto l'articolo 1, tratta della dipendenza della Autorità della sua organizzazione interna e della indennità che viene corrisposta al personale ivi distaccato da altri uffici della pubblica amministrazione. L'articolo 2 elenca le attività della Autorità e spiega quali sono gli organi che possono chiedere l'impiego della stessa. L'articolo 3 tratta dei poteri della Autorità, tra i quali significativo il potere di accesso e di ispezione presso i luoghi ove vengono svolte le attività ai sensi delle norme tributarie attualmente in vigore. L'articolo 4 evidenzia le modalità di reclutamento del personale della Autorità e il suo numero. L'articolo 5 concerne la copertura finanziaria delle spese conseguenti alla attivazione della Autorità. L'articolo 6 riguarda l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Autorità per la vigilanza nel settore
dei rifiuti)*

1. È istituita l'Autorità per la vigilanza nel settore dei rifiuti, di seguito denominata «Autorità» che opera alle dirette dipendenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. L'Autorità si struttura su quattro sezioni così distinte:

- a) 1^a sezione: controlli sulla gestione dei rifiuti;
- b) 2^a sezione: rapporti con le istituzioni;
- c) 3^a sezione: rapporti con organi di controllo stranieri;
- d) 4^a sezione: sala operativa e centro elaborazione dati.

3. Il responsabile dell'Autorità, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sarà individuato tra dirigenti o funzionari della pubblica amministrazione con significative esperienze nel settore dei rifiuti.

4. Ai componenti dell'Autorità verranno corrisposte indennità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 2.

(Attività dell'Autorità)

1. L'Autorità svolge le seguenti attività:

- a) attiva una collaborazione diretta con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) per

realizzare una comune metodologia di prelievo e di analisi di campioni;

b) effettua un monitoraggio a livello nazionale delle società che:

1) producono rifiuti e ne determina la quantità e le qualità acquisendo, nel contempo, notizie sul ciclo di produzione della società stessa;

2) effettuano trattamenti dei rifiuti, verificando la adeguatezza delle autorizzazioni agli effettivi trattamenti impiegati e ai macchinari utilizzati;

3) smaltiscono i rifiuti, evidenziando il rispetto delle autorizzazioni ad esse rilasciate;

c) elabora un prospetto tipo che dovrà essere utilizzato dagli uffici preposti per la effettuazione dei controlli presso gli operatori produttori e detentori dei rifiuti;

d) effettua con tempestività controlli richiesti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dai Presidenti delle Camere, dai Presidenti delle Commissioni parlamentari, dai vice ministri e dai sottosegretari di Stato ove si dovessero prefigurare situazioni di particolare gravità o di emergenza nel settore ambientale;

e) suggerisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio proposte di modifica normativa o metodologica;

f) predisporre una banca dati nazionale dei soggetti operanti nella gestione dei rifiuti;

g) segnala al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore ambientale dei rifiuti.

Art. 3.

(Poteri dell'Autorità)

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Autorità può:

a) avvalersi degli organi dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e della sanità, nonché del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato e di qualunque altro ente, istituzione anche ambientalista, ritenuti utili ai fini dell'autorità;

b) collaborare anche mediante scambi ed informazioni con le autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni;

c) richiedere informazioni, dati, notizie, anche di carattere riservato e per mezzo di questionari, a tutti i soggetti operanti nel settore ambientale. Per l'acquisizione di tali notizie il personale dell'Autorità può effettuare accessi e ispezioni presso i luoghi ove vengono svolte le attività ai sensi delle norme tributarie attualmente in vigore.

2. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.

3. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa autorità.

4. In caso di situazioni di particolare gravità per l'ambiente il personale dell'Autorità può:

a) effettuare sequestri di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 354 del codice di procedura penale per mezzo di ufficiali

di polizia giudiziaria in servizio presso l'Autorità;

b) dare comunicazione all'autorità giudiziaria di reati di cui è venuta a conoscenza;

c) dare comunicazione agli uffici competenti di violazioni di carattere amministrativo delle quali è venuta a conoscenza;

d) chiedere alle amministrazioni competenti l'effettuazione di controlli e accertamenti in merito a situazioni ritenute significative.

Art. 4.

(Personale dell'Autorità)

1. Il personale dell'Autorità è stabilito in numero di sessanta unità. Tale personale può essere:

a) assunto direttamente con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità;

b) reclutato, per le restanti quaranta unità, da dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. A tale personale è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

2. Il personale distaccato conserverà le stesse qualifiche rivestite nelle amministrazioni di appartenenza.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato, in lire cinque miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dovrà essere emanato un decreto attuativo delle attività dell'Autorità.

